

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione, in quanto l'esposizione del motivo della sanzione che colpisce il ricorrente non contiene alcuna ragione specifica e concreta che giustifichi la sanzione stessa.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, in quanto il ricorrente non è stato ascoltato nel corso del procedimento che ha condotto all'applicazione della sanzione, dato che il Consiglio non gli avrebbe trasmesso gli elementi assunti a suo carico ed egli non sarebbe stato in grado di far valere utilmente il proprio punto di vista al riguardo.
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Consiglio non sarebbe autorizzato a sanzionare una persona per la sola ragione che essa è presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di un ente per altro verso sottoposto a sanzioni.
- 4) Quarto motivo, vertente su un errore in fatto, dato che il ricorrente non può essere considerato responsabile di quanto è stato contestato alla Export Development Bank of Iran prima che avesse assunto le sue funzioni di direzione di tale società. Il ricorrente contesta inoltre la concretezza dei fatti contestati alla società che egli dirige.
- 5) Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la sanzione inflitta non sarebbe idonea a permettere di raggiungere gli obiettivi che è destinata a perseguire.
- 6) Sesto motivo, vertente su una violazione del diritto al rispetto della proprietà, in quanto il ricorrente non sarebbe stato in grado di far valere utilmente i propri diritti e sarebbe stato sottoposto a sanzioni su basi giuridiche inesistenti.

Ricorso proposto il 18 giugno 2012 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio

(Causa T-263/12)

(2012/C 258/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iran) (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012;
- condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi, sei dei quali sono sostanzialmente simili ai primi sei motivi dedotti nell'ambito della causa T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio ⁽¹⁾.

La ricorrente deduce inoltre un motivo vertente sull'illegittimità del regolamento impugnato a causa dell'illegittimità degli atti precedenti, annullati dalla sentenza del Tribunale del 25 aprile 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio (T-509/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

⁽¹⁾ GU 2010, C 346, pag. 57.

Ricorso proposto il 28 giugno 2012 — Flying Holding e a./Commissione

(Causa T-280/12)

(2012/C 258/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Flying Holding (Anversa-Wilrijk, Belgio); Flying Group Lux SA (Lussemburgo, Lussemburgo); e Flying Service NV (Anversa-Deurne, Belgio) (rappresentanti: C. Doutrelepont e V. Chapoulard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- pronunciare la riunione della presente causa con la causa T-91/12;
- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione della Commissione europea, come riportata nell'avviso di aggiudicazione di appalto n. 2012/S 83-135396 pubblicato il 28 aprile 2012 nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S — S83), che aggiudica l'appalto PMO2/PR/2011/103 alla società ABELAG AVIATION NV;